

## Circolare del 10/06/1986 n. 37 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

### Parte N. 32

**Sintesi:** In materia di sanzioni per l'inosservanza delle norme contenute nel testo unico 131/1986, il 2 comma dell'art. 69 ha elevato a 50.000 lire la pena pecuniaria minima, in coerenza con l'ammontare dell'imposta fissa di registro, stabilita anch'essa nella stessa misura. Il 1 comma dell'art. 71 ha definitivamente chiarito che il presupposto per l'applicazione della pena pecuniaria per insufficiente dichiarazione del valore degli immobili, delle aziende e dei relativi diritti reali consiste nel fatto che il valore definitivamente accertato, ridotto di un quarto, superi quello dichiarato dalle parti. Inoltre, nell'ipotesi che l'immobile sia suscettibile di valutazione automatica ai sensi dell'art. 52, e tale criteri non sia stato utilizzato, la pena pecuniaria deve essere applicata anche se la differenza tra il valore definitivamente accertato e quello dichiarato non supera il quarto del valore definitivamente accertato. La pena pecuniaria prevista nell'art. 73 (1 comma) e nell'art. 74 (3 e 4 comma) e' stata elevata da lire 10.000 a lire 50.000, mentre la pena pecuniaria massima prevista dal 4 comma dell'art. 74 e' stata portata da lire 50.000 a lire 200.000. Nell'art. 75 (2 comma), ai fini della determinazione della misura della pena pecuniaria, non si fa piu' riferimento alla circostanza che debbano essere tenute presenti anche le condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'autore della violazione.

### Testo:

Il titolo settimo prevede negli articoli che vanno dal 69 al 75 le sanzioni che vengono comminate per l'inosservanza delle norme contenute nel testo unico.

Il I comma dell'art.69 riferisce, piu' puntualmente, la sanzione ai soggetti trasgressori degli obblighi cui l'articolo fa richiamo, conservando peraltro la misura della pena pecuniaria gia' prevista dall'art.67 del dpr 634/72. Con il II comma dell'art.69, poi, e' stata elevata a 50.000 lire la misura della pena pecuniaria minima in coerenza con l'ammontare dell'imposta fissa, stabilita anch'essa nella stessa misura.

Il primo comma dell'articolo 71, recependo un orientamento dell'amministrazione finanziaria, ha inteso porre fine ai dubbi derivanti dalla non chiara normativa di cui al primo comma dell'articolo 69 del ricordato D.P.R. n.634 del 1972.

E' stato quindi esplicitamente disposto che l'individuazione del presupposto per l'applicazione della pena pecuniaria per insufficiente dichiarazione del valore degli immobili, delle aziende e dei relativi diritti reali va ricercato nella circostanza che il valore definitivamente accertato, ridotto di un quarto, superi quello dichiarato dalle parti.

E' stato, peraltro, inserita nella seconda parte del primo comma dell'articolo 71 una disposizione in base alla quale, qualora l'immobile sia suscettibile di valutazione con il criterio previsto dal quarto comma dell'articolo 52, e tale criterio non sia stato utilizzato, la pena pecuniaria per l'insufficiente dichiarazione di valore e' sempre applicabile, anche nella ipotesi in cui la differenza fra il valore definitivamente accertato e quello dichiarato non sia superiore al quarto. La norma intende scoraggiare il contribuente dal dichiarare valore minori rispetto a quelli desumibili dai dati catastali ai soli fini dilatori del pagamento dell'imposta; pertanto, si suggerisce agli uffici di provvedere nei casi in argomento alla irrogazione della pena pecuniaria con lo stesso atto con il quale viene liquidata tale imposta.

Come nel II comma dell'art.69, il legislatore ha adeguato agli attuali valori monetari la pena pecuniaria minima prevista nel I comma dell'art. 73 e nel III e IV comma dell'art.74, elevandola da 10.000 a 50.000 lire. Parimenti la pena pecuniaria massima di cui al IV comma dello stesso art.74 e' stata aumentata da 50.000 a 200.000 lire.

Il II comma dell'art.75 nel confermare che nella determinazione della misura della pena pecuniaria l'ufficio del registro deve tener conto della gravita' del danno o del pericolo cagionato all'erario e della personalita' dell'autore della violazione desunta dai suoi precedenti, non fa piu' riferimento alla circostanza che debbono essere tenute presenti anche le condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'autore della violazione, circostanza esplicitamente prevista dal II comma dell'art.73 del dpr 634/72, considerata l'estrema difficolta' di valutazione di tali dati in relazione alla registrazione degli atti.

